



# CITTA' DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

tel. 041/5930.111 - fax 041/5930.299

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Urbanistica e SIT  
Dirigente: arch. Salvina Sist

Sede: Ex Scuole Medie Rossi  
Via Terraglio, 3  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
Telefono Ufficio: 041-593.04.05  
Fax Ufficio: 041-593.04.99

Prot. n.

Mogliano Veneto, lì

Egr.....

**OGGETTO:** Variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica adottata con Delibera di GRV n.427 del 10/04/2013 Osservazioni.

Con riferimento alla Variante in oggetto e nello specifico dopo aver attentamente valutato la Tavola 4 e le relative Norme di Attuazione, si propongono le osservazioni di seguito riportate:  
art. 38 – Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle Stazioni SFMR

Comma 1 - E' incongruo il raggio indicato di 2 Km, dalla barriera stradale in quanto entro tale raggio vengono coinvolti parti di territorio comunali anche già consolidati e comunque di specifica e puntuale pianificazione comunale come dettato dalla LR 11/2004 attraverso il PAT ed il PI.

Comma 2 - La pianificazione tendente alla riorganizzazione e riqualificazione del sistema insediativi NON Può ESSERE oggetto di pianificazione strategica regionale in quanto in evidente contrasto con le direttive e le norme già dettate da codesta Amministrazione Regionale attraverso la Legge Regionale 11/2004. Il PAT ed il successivo PI, sono gli unici strumenti in grado di poter valutare le esigenze insediative ed infrastrutturali del territorio perché unici strumenti (PAT) di natura strategica in termini insediativi. Il riordino delle zone agricole volto ad eliminare opere incongrue ed elementi di degrado non può essere oggetto di pianificazione regionale in quanto l'analisi puntuale è insita nelle pianificazioni comunali in maniera rigorosa e circostanziata.

Comma 3 - Le aree così come individuate al comma 1 non possono essere ritenute strategiche e di rilevante interesse pubblico a livello regionale. La specificità e l'organizzazione dei nodi autostradali, quand'anche la competenza fosse comunque regionale in termini di realizzazione, non può prescindere da specifiche esigenze anche territoriale con valenza locale. Questo significa una regressione rispetto alla pianificazione territoriale locale in quanto non incrementare alcune funzioni produttive nei pressi dei nodi autostradali, aumenta la necessità di veder realizzate queste in aree defunzionalizzate in termini viabilistici, con evidente aumento dell'inquinamento prodotto dai mezzi, aumento dell'uso del suolo, deconcentrazione delle funzionalità proprie dei nodi autostradali.

La strategicità di queste aree a livello regionale non può impedire alla pianificazione locale, attraverso lo strumento del PAT, di destinare in esse funzioni coerenti al miglioramento della mobilità (in primis localizzazione di attività legate alla logistica), così come indicate nel comma 1 dell'Art. 38.

La necessità temporale della pianificazione locale di allocare funzioni legate alla mobilità in queste aree, non può, pertanto, essere congelata nell'attesa che la Regione definisca le proprie strategie,

fatto questo che potrebbe comportare il mantenimento e/o l'aumento di situazioni di degrado ambientale derivante dall'attuale allocazione impropria di attività generatrici di traffico nel contesto comunale.

Ciò potrebbe andare in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità derivanti dalla Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS, così come previsto dalla Legge Regionale 11/2004 e dalla *ratio* della Direttiva Europea 2001/42/CE, e generare una potenziale rischio ambientale con conseguente attivazione di contenziosi sul procurato "danno ambientale" alle popolazioni del contesto comunale di riferimento.

Si chiede pertanto di rivedere l'art. 38 eliminando il raggio indicato al comma 1 ed eliminando il ricorso ad accordi o pianificazioni di cui ai comma 2 e 4.